

VALORE CLUB

Piano di risparmio a premio ricorrente indicizzato
e capitale rivalutabile

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni Contrattuali, comprensive del regolamento della Gestione Speciale
- Glossario
- Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA

Rb Vita S.p.A.
Società appartenente al Gruppo Ras

Sommario

SCHEMA SINTETICA

1. INFORMAZIONI GENERALI
 - 1.1. Impresa di assicurazione
 - 1.2. Denominazione del contratto
 - 1.3. Tipologia del contratto
 - 1.4. Durata
 - 1.5. Pagamento dei premi
 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
 - 3.1. Prestazioni assicurate
 4. COSTI
 5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE COLLEGATA AL CAPITALE COMBINATO
 6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
-

NOTA INFORMATIVA

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
 1. Informazioni generali
 2. Conflitto di interessi
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
 - 3.1. Durata
 - 3.2. Prestazioni
 4. Premi
 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
 6. Opzioni di contratto
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SPECIALE
 7. Gestione Speciale
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE
 8. Costi
 - 8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
 - 8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Speciale
 9. Regime fiscale
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
 10. Modalità di perfezionamento del contratto
 - 10.1. Conclusione
 - 10.2. Decorrenza
 11. Sospensione del pagamento dei premi, riattivazione e risoluzione del contratto
 12. Riscatto e riduzione
 13. Revoca della proposta
 14. Diritto di recesso
 15. Documentazione da consegnare alla società per la liquidazione delle prestazioni
 16. Non pignorabilità e non sequestrabilità
 17. Diritto proprio dei Beneficiari designati
 18. Prescrizione
 19. Legge applicabile al contratto
 20. Lingua in cui è redatto il contratto
 21. Reclami
 22. Ulteriore informativa disponibile
 23. Informativa in corso di contratto
 24. Comunicazioni del Contraente alla Società

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLO SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI

G. INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

25. Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi

26. Modalità d'uso dei dati

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Disciplina del contratto

Art. 1 - Prestazioni assicurate e garanzie offerte dalla Società	Art. 10 - Entrata in vigore
Art. 2 - Premi	Art. 11 - Mancato versamento del premio pattuito: risoluzione e riduzione
Art. 3 - Determinazione delle quote di capitale assicurato	Art. 12 - Ripresa del versamento del premio pattuito: riattivazione
Art. 4 - Bonus di fedeltà	Art. 13 - Cessione, pegno e vincolo
Art. 5 - Clausola di Rivalutazione	Art. 14 - Beneficiari
Art. 6 - Riscatto	Art. 15 - Pagamenti della Società
Art. 7 - Opzioni in caso di riscatto totale	Art. 16 - Tasse ed imposte
Art. 8 - Conclusione del contratto	Art. 17 - Foro competente
Art. 9 - Clausola di ripensamento	

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE VITARIV

GLOSSARIO VALORE CLUB

MODULO DI PROPOSTA

VALORE CLUB

Piano di risparmio a premio ricorrente indicizzato e capitale rivalutabile
(Tariffa R3a 2% RB)

SCHEMA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Impresa di assicurazione

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:

Rb Vita S.p.A.

appartenente al Gruppo RAS,

con sede legale ed uffici di direzione in Corso Italia, 23, 20122 Milano (Italia).

1.2. Denominazione del contratto

VALORE CLUB

1.3. Tipologia del contratto

VALORE CLUB è un piano di risparmio a premio ricorrente indicizzato e capitale rivalutabile.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano al primo gennaio di ogni anno solare ("data di rivalutazione") e, comunque, alla scadenza contrattuale, in base al rendimento della Gestione Speciale VITARIV.

1.4. Durata

Nell'ambito di VALORE CLUB occorre distinguere fra:

- durata del contratto - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative - che è fissa e pari a 10 anni; fermo restando che, alla decorrenza, l'età compatibile dell'Assicurato deve essere compresa tra i 55 ed i 75 anni;
- durata del piano - intendendosi per tale il periodo di versamento dei premi ricorrenti pattuiti - che è pari a 5 anni. È comunque possibile effettuare versamenti aggiuntivi fino a sei mesi prima della scadenza contrattuale, secondo quanto indicato al punto 1.5.

In ogni caso, qualora siano stati corrisposti per intero i premi ricorrenti relativi ai primi due anni di durata del piano, è possibile esercitare il diritto di riscatto che comporta la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione, da parte della Società, di un importo pari al valore di riscatto.

1.5. Pagamento dei premi

VALORE CLUB consente al Contraente di corrispondere due tipologie di premi:

Premi ricorrenti

- un *premio ricorrente*, che costituisce il premio pattuito nell'ambito del piano di versamenti. I premi ricorrenti possono essere corrisposti con periodicità annuale, semestrale, quadrimestrale o mensile, secondo quanto indicato in tabella:

periodicità	Importo minimo di rata
Annuale	20.000 euro
Semestrale	10.000 euro
Quadrimestrale	7.000 euro
Mensile	2.000 euro

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il premio ricorrente viene indicizzato di una percentuale pari all'incremento annuo dell'indice ISTAT e comunque in misura non inferiore al 2,5% e non superiore al 10%;

Premi aggiuntivi

- i *premi aggiuntivi* pagabili, a scelta del Contraente, per potenziare le prestazioni assicurate. I premi aggiuntivi possono essere corrisposti una sola volta per ogni anno di durata del contratto sempreché:
 - siano state pagate almeno due annualità di premio ricorrente,
 - il contratto sia al corrente con il pagamento dei premi ricorrenti,
 - manchino almeno sei mesi alla scadenza contrattuale,
 - l'importo di ogni versamento aggiuntivo non sia inferiore a 2.500 euro, né superiore
 - all'ammontare dell'ultima annualità di premio ricorrente versata (comprensiva di indicizzazione), fino al quinto anno di durata contrattuale;
 - due volte l'ultima annualità di premio ricorrente versata (comprensiva di indicizzazione), per i versamenti successivi.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

VALORE CLUB è un piano di risparmio assicurativo dedicato a chi ricerca – in un orizzonte temporale di medio lungo periodo – la crescita costante delle prestazioni assicurate senza esporsi ai rischi derivanti dall'andamento dei mercati finanziari.

Le prestazioni assicurate - liquidabili a scadenza o in caso di decesso dell'Assicurato - si incrementano di anno in anno sulla base dell'andamento della Gestione Speciale VITARIV, una particolare forma di gestione assicurativa degli investimenti che ha l'obiettivo di minimizzare il rischio e offrire stabilità di rendimenti nel medio/lungo periodo.

VALORE CLUB, inoltre, garantisce un rendimento minimo del 2,0% annuo composto e consolida le prestazioni ottenute con le modalità descritte al successivo punto 3.

Progetto esemplificativo

Per illustrare gli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei relative valori di riduzione e di riscatto si rinvia al "Progetto Esemplificativo" riportato nella Sezione F della Nota Informativa.

In ogni caso, la **Società consegna al Contraente il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui questi è informato dell'avvenuta conclusione del contratto.**

Ai fini di una corretta valutazione dell'investimento, si segnala che una parte dei premi versati dal Contraente viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi previsti dal contratto; pertanto tale porzione dei premi versati non concorre alla formazione del capitale assicurato.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

3.1. Prestazioni assicurate

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) *in caso di vita dell'Assicurato*: alla scadenza del contratto, oppure

b) *in caso di decesso dell'Assicurato*: nel corso della durata contrattuale

VALORE CLUB prevede il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale assicurato.

Consolidamento

Il valore del capitale assicurato, quale rivalutato di anno in anno, viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.

Ai fini del riscatto, il consolidamento delle suddette rivalutazioni avviene a partire dalla quinta data di rivalutazione, secondo quanto indicato al punto 12 della Nota Informativa.

Rendimento minimo garantito

La Società riconosce un rendimento minimo garantito che opera, nella misura del 2,0% annuo composto, alla scadenza contrattuale ed in caso di decesso dell'Assicurato (in qualsiasi epoca avvenga), nonché a partire dalla quinta data di rivalutazione ai fini del riscatto (di cui al punto 1.4.).

Si segnala che il riscatto del contratto potrebbe non consentire l'integrale recupero dei premi versati.

3.2. Opzioni contrattuali

Su richiesta del Contraente, in caso di riscatto o alla scadenza contrattuale, il capitale liquidabile può essere convertito, al netto delle eventuali imposte di legge, in una delle seguenti forme di rendita rivalutabile:

a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato è in vita, oppure

b) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;

c) rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente, in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

Si richiama l'attenzione sul fatto che il mancato versamento dei premi ricorrenti relativi ai primi due anni di durata del piano comporta la perdita, per il Contraente, di tutti i premi pagati.

Maggiori informazioni sono fornite alla Sezione B della Nota Informativa. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli articoli da 1 a 6 delle Condizioni Contrattuali.

4. COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate alla Sezione D della Nota Informativa.**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Speciale VITARIV riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del piano pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al termine del piano.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e di durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione Speciale che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Per VALORE CLUB la Società precisa che i valori di seguito riportati sono stati determinati ipotizzando che la data di decorrenza coincida con il primo gennaio.

Costo percentuale medio annuo

Premio annuo iniziale: € 20.000
 Età: qualunque
 Sesso: qualunque
 Durata piano: 5
 Indicizz. annua premio: 2,5%

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,75%
10	2,03%

Premio annuo iniziale: € 40.000
 Età: qualunque
 Sesso: qualunque
 Durata piano: 5
 Indicizz. annua premio: 2,5%

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,75%
10	2,03%

Premio annuo iniziale: € 60.000
 Età: qualunque
 Sesso: qualunque
 Durata piano: 5
 Indicizz. annua premio: 2,5%

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,75%
10	2,03%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE

In questa Sezione è rappresentato il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale VITARIV negli ultimi 5 anni ed il corrispondente rendimento che sarebbe stato attribuito ai contratti VALORE CLUB applicando il rendimento iniziale trattenuto dalla Società, inizialmente pari ad 1,20% (già considerato ai fini del Costo percentuale medio annuo).

I suddetti rendimenti sono confrontati con i tassi medi di rendimento dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione Speciale VITARIV	Rendimento iniziale attribuito dalla Società*	Rendimento medio dei Titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2000	7,10%	5,90%	5,57%	2,60%
2001	5,82%	4,62%	4,93%	2,70%
2002	5,02%	3,82%	4,67%	2,50%
2003	4,62%	3,42%	3,73%	2,50%
2004	4,80%	3,60%	3,59%	2,00%

* Dalla sesta data di rivalutazione, i Rendimenti attribuiti dalla Società – nel caso resti fermo il Rendimento realizzato dalla Gestione Speciale VITARIV – risulterebbero superiori a quelli iniziali, sopra riportati per effetto della riduzione del Rendimento trattenuto dalla Società (quale indicato alla Sezione D punto 5 della Nota Informativa).

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.

* * * * *

Rb Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

I rappresentanti legali

Camillo Candia

Fabio Bastia



VALORE CLUB

Piano di risparmio a premio ricorrente indicizzato e capitale rivalutabile
(Tariffa R3a 2% RB)

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche di VALORE CLUB – piano di risparmio a premio ricorrente indicizzato e capitale rivalutabile – che fa parte della più generale categoria delle assicurazioni sulla vita a prestazioni rivalutabili.

In ogni caso il Contraente può ottenere dal proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione su VALORE CLUB prima di sottoscrivere la relativa proposta.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:

Rb Vita S.p.A.

appartenente al Gruppo Ras,

con sede legale e uffici di direzione in Corso Italia, 23, 20122 - Milano (Italia).

Recapito telefonico: 02 7216.1

sito Internet: www.rbvita.it

indirizzo e-mail: info@rasnet.it

autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 1 agosto 1979.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società di revisione è:

KPMG S.p.A. - Via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano.

2. Conflitto di interessi

Nell'ambito della politica di investimenti relativa alla Gestione Speciale VITARIV (di cui alla successiva Sezione C) la Società si riserva la facoltà di utilizzare quote di OICR istituiti e promossi da società appartenenti al Gruppo RAS e non esclude la possibilità di investire in strumenti finanziari e/o altri attivi emessi da società appartenenti al Gruppo RAS, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- OICR armonizzati istituiti o gestiti da società appartenenti al Gruppo RAS: fino ad un massimo del 100%;
- Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società appartenenti al Gruppo RAS: fino ad un massimo del 30%.

La Società si riserva, inoltre, la facoltà di delegare il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la Gestione Speciale VITARIV a società specializzate nella gestione del risparmio (SGR), anche appartenenti al Gruppo RAS. Alla data di redazione della presente Nota Informativa il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la Gestione Speciale VITARIV è delegata a RAS ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A., società di gestione del risparmio appartenente al Gruppo RAS.

Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi saranno integralmente attribuiti alla Gestione Speciale VITARIV.

Si precisa, inoltre, che alla data di redazione della presente Nota Informativa, la banca depositaria degli attivi che costituiscono la Gestione Speciale VITARIV è RasBank, società appartenente al Gruppo RAS, e che potranno essere utilizzati quali intermediari negoziatori o broker società appartenenti al Gruppo RAS.

La Società, pur in presenza degli inevitabili conflitti di interesse citati, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contratti e si impegna ad ottenere per i Contratti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

3.1. Durata

Nell'ambito di VALORE CLUB occorre distinguere fra:

- durata del piano - intendendosi per tale il periodo di versamento dei premi ricorrenti pattuiti - che è pari a 5 anni.

Fermo quanto sopra, il Contraente può effettuare versamenti aggiuntivi, rispetto a quelli ricorrenti pattuiti, fino a sei mesi prima della scadenza contrattuale, secondo quanto indicato al successivo punto 4 lettera b);

- durata del contratto - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative - che è fissa e pari a 10 anni, fermo restando che l'età computabile dell'Assicurato alla data di decorrenza deve essere compresa tra i 55 ed i 75 anni.

3.2. Prestazioni

VALORE CLUB (tariffa R3a 2% RB) impegna la Società a corrispondere una prestazione sotto forma di capitale da erogarsi:

- *sia in caso di vita dell'Assicurato*, alla scadenza contrattuale;
- *sia in caso di decesso dell'Assicurato* in qualsiasi epoca avvenga.

Detto capitale si rivaluta al primo gennaio di ogni anno solare ("data di rivalutazione") secondo le modalità indicate al successivo punto 5.

Garanzie offerte dalla Società

Con riferimento al capitale assicurato, la Società riconosce:

- un rendimento minimo garantito, che opera - nella misura del 2,0% annuo composto - sia all'epoca del pagamento delle prestazioni assicurate (alla scadenza contrattuale od in caso di decesso dell'Assicurato), sia in caso di riscatto effettuato a partire dalla quinta data di rivalutazione;
- una garanzia sui coefficienti di conversione, applicabili ai fini della rendita vitalizia di opzione, secondo quanto indicato dal successivo punto 6.

4. Premi

VALORE CLUB consente al Contraente di corrispondere - in funzione delle proprie esigenze in termini di prestazioni assicurate - due tipologie di premi ed in particolare:

- un *premio ricorrente*, che costituisce il premio di riferimento inizialmente pattuito nell'ambito del piano di versamenti ed è funzionale alla costituzione delle prestazioni assicurate;

- i *premi aggiuntivi* pagabili, a scelta del Contraente, per potenziare le prestazioni assicurate.

Modalità di versamento dei premi

Il pagamento dei premi potrà essere effettuato mediante:

- assegno bancario o circolare non trasferibile;
- bonifico bancario;
- bollettino postale.

a) Premio ricorrente

L'entità del premio ricorrente di VALORE CLUB viene scelta dal Contraente in relazione alle proprie esigenze e non può risultare inferiore a 20.000 euro, 10.000 euro, 7.000 euro o 2.000 euro a seconda che la periodicità di pagamento prescelta sia rispettivamente annuale, semestrale, quadrimestrale o mensile.

Nel caso venga prescelta una periodicità di pagamento diversa da quella annuale, VALORE CLUB prevede l'applicazione di un caricamento, espresso in importo fisso, di cui al punto 8.1.1..

Il premio deve essere pagato dal Contraente alla Società in via anticipata all'atto della sottoscrizione della proposta e, per tutta la durata del piano, ad ogni scadenza corrispondente alla periodicità di pagamento prescelta.

Indicizzazione del premio ricorrente

Ad ogni anniversario della data di decorrenza il premio ricorrente viene indicizzato sulla base dell'incremento annuo dell'indice ISTAT indicato dalle Condizioni Contrattuali quale rilevato il sesto mese antecedente il suddetto anniversario, e comunque in misura non inferiore al 2,5% e non superiore al 10% annuo.

L'importo del premio ricorrente viene impiegato dalla Società per la costituzione del capitale assicurato, in base a quanto indicato all'articolo 3 delle Condizioni Contrattuali.

Si segnala che il contratto matura un valore di riduzione e di riscatto (di cui al punto 12) sempreché siano stati interamente versati i premi ricorrenti relativi ai primi due anni di durata del piano; in caso contrario, il contratto è risolto di diritto e nulla è dovuto al Contraente a fronte di tutti i premi pagati che restano acquisiti dalla Società.

b) Premi aggiuntivi

Il Contraente può effettuare il versamento di premi aggiuntivi rispetto a quello pattuito una sola volta per ogni anno di durata del piano ed a condizione che:

- siano stati interamente pagati i premi ricorrenti relativi ai primi due anni di durata del contratto;
- il contratto sia al corrente con il pagamento dei premi ricorrenti ovvero siano state pagate le cinque annualità di premio ricorrente pattuite nel caso di versamenti aggiuntivi successivi al quinto anno di durata del contratto;
- manchino almeno sei mesi alla scadenza contrattuale;
- l'importo di ogni versamento aggiuntivo non sia inferiore a 2.500 euro;
- l'importo di ogni versamento aggiuntivo non sia superiore a:
 - l'ammontare dell'ultima annualità di premio ricorrente pagata (comprensiva di indicizzazione) per i versamenti aggiuntivi effettuati nei primi cinque anni di durata del contratto;
 - due volte l'ultima annualità di premio ricorrente pagata (comprensiva di indicizzazione) per i versamenti aggiuntivi effettuati successivamente al quinto anno di durata del contratto.

L'importo del premio aggiuntivo viene impiegato dalla Società per la costituzione del capitale assicurato, in base a quanto indicato all'articolo 3 delle Condizioni Contrattuali.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La rivalutazione delle prestazioni assicurate relative a VALORE CLUB avviene in base

al rendimento della gestione speciale denominata VITARIV, di cui alla successiva Sezione C.

Ferme le prestazioni assicurate di cui al punto 3.2. della presente Nota Informativa, la Società si riserva la facoltà di sostituire, nel corso della durata contrattuale, la gestione speciale VITARIV con una gestione speciale di nuova costituzione cui sarà correlata la rivalutazione delle prestazioni assicurate.

In tale eventualità, la Società invierà al Contraente una pronta comunicazione unitamente al regolamento della nuova gestione speciale.

a) Misura annua di rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ogni anno la "misura annua di rivalutazione". Tale misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento della gestione speciale VITARIV di un importo, denominato rendimento annuo trattenuto.

Detto rendimento trattenuto viene determinato con le seguenti modalità:

Data di rivalutazione (primo gennaio di ogni anno)	Rendimento trattenuto
Fino alla 5 ^a	1,20%
Dalla 6 ^a fino alla scadenza	1,00%

In ogni caso, la misura annua di rivalutazione da attribuire al capitale assicurato non può essere inferiore a 0%.

b) Modalità di rivalutazione del capitale assicurato fino alla scadenza contrattuale

Il capitale assicurato viene rivalutato a ciascuna data di rivalutazione (coincidente con il primo gennaio di ogni anno solare) nei termini seguenti:

- il capitale alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura annua di rivalutazione fissata a norma della lettera a);
- le quote di capitale costituite nei dodici mesi precedenti tale data vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna quota, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma della lettera a), per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data di rivalutazione immediatamente successiva.

Alla scadenza contrattuale, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l'ultima misura annua di rivalutazione nota, per il periodo di tempo compreso tra la suddetta data di rivalutazione e la scadenza stessa;
- le quote di capitale costituite successivamente alla data di rivalutazione precedente vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna quota, in base all'ultima misura annua di rivalutazione nota, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la scadenza contrattuale.

c) Capitale assicurato riconosciuto in caso di decesso dell'Assicurato

Il capitale riconosciuto dalla Società in caso di decesso dell'Assicurato è pari al maggiore tra:

- il capitale stesso rivalutato fino alla data di rivalutazione precedente o coincidente con la data del decesso sulla base delle modalità indicate alla precedente lettera b);
- il capitale stesso rivalutato fino alla suddetta data di rivalutazione sulla base delle modalità indicate alla precedente lettera b) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, il rendimento minimo garantito pari al 2,0% annuo composto.

Nel caso la data del decesso dell'Assicurato non coincida con una data di rivalutazione, il capitale come sopra determinato viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione:

- del suddetto capitale, secondo il tasso annuo composto del 2,0%, per il periodo di tempo compreso tra la l'ultima data di rivalutazione e la data del decesso; nonché
- di ciascuna quota di capitale eventualmente costituita nel periodo compreso fra la suddetta data di rivalutazione e la data del decesso, secondo il tasso annuo composto del 2,0%, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del decesso.

d) Capitale assicurato riconosciuto alla scadenza contrattuale

Alla scadenza, il capitale assicurato riconosciuto dalla Società è in ogni caso pari al maggiore tra:

- il capitale stesso rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate alla precedente lettera b);
- il capitale stesso rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate alla precedente lettera b) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, il rendimento minimo garantito pari al 2,0% annuo composto.

Consolidamento

Il valore del capitale assicurato, quale rivalutato di anno in anno, viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi. Ai fini del riscatto, il consolidamento delle suddette rivalutazioni avviene a partire dalla quinta data di rivalutazione, secondo quanto indicato al successivo punto 12.

Progetto Esemplificativo

Per illustrare gli sviluppi del capitale assicurato e dei relativi valori di riduzione e di riscatto si rinvia al Progetto Esemplificativo riportato alla successiva Sezione G. La Società consegna il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

6. Opzioni di contratto

Su richiesta del Contraente il capitale liquidabile in caso di riscatto o alla scadenza contrattuale, al netto di eventuali imposte di legge, può essere convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- una rendita annua rivalutabile da corrisondersi in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Assicurato) nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, vitalizia, oppure
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste - quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa) - da corrisondersi fino al decesso dell'Assicurato (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale, fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita, qualunque sia la rateazione prescelta dal Contraente, non sia inferiore a 3.000 euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età computabile.

La Società si impegna ad applicare i coefficienti di conversione in rendita in vigore alla data di decorrenza del contratto a condizione che l'Assicurato (intendendosi per tale anche la seconda testa, in caso di rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste), all'epoca della conversione, abbia un'età computabile non inferiore a 55 anni. Detti coefficienti di conversione, con le relative modalità di

applicazione, sono indicati nella tabella riportata in calce alle Condizioni Contrattuali.

Le condizioni di rivalutazione della rendita di opzione – che non può essere riscattata durante il periodo di godimento - verranno definite dalla Società all'epoca della conversione in rendita.

Con riferimento alle suddette rendite di opzione, la Società – dietro richiesta del Contraente – si impegna ad inviare una comunicazione contenente una descrizione sintetica delle rendite stesse con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche. La suddetta informativa verrà, in ogni caso, inviata dalla Società al Contraente almeno sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SPECIALE

7. Gestione Speciale

a) **denominazione:** VITARIV

b) **valuta di denominazione:** euro.

c) **finalità della gestione speciale:** VITARIV ha come obiettivo il conseguimento di un rendimento annuo tendenzialmente stabile ed in linea con i tassi di mercato dei titoli di stato, nella prospettiva di realizzare un rendimento pari almeno ai rendimenti garantiti dai contratti ad essa collegati;

d) **periodo di osservazione per la determinazione del rendimento:** annuale, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo;

e) **composizione della gestione speciale:** VITARIV investe prevalentemente in strumenti di natura obbligazionaria denominati in Euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari.

I titoli obbligazionari saranno selezionati tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da primarie Agenzie di rating;

f) **peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi gestiti o emessi da altri soggetti del medesimo gruppo:** la Società si riserva di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del Gruppo RAS nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- OICR armonizzati istituiti o gestiti da società appartenenti al Gruppo RAS: fino ad un massimo del 100%;
- obbligazioni, azioni e altri attivi emessi da società appartenenti al Gruppo RAS: fino ad un massimo del 30%.

g) **stile di gestione adottato:** lo stile gestionale adottato è volto a perseguire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti.

La gestione speciale VITARIV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito albo, che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Si segnala che, alla data di redazione della presente Nota Informativa, la gestione speciale VITARIV è certificata dalla società di revisione KPMG S.p.A..

Si segnala inoltre che, alla stessa data, il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione speciale è delegato a RAM - Ras Asset Management SGR, Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo RAS.

Per maggiori dettagli tecnici si rinvia al Regolamento della gestione speciale contenuto nelle Condizioni Contrattuali.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE

8. Costi

8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1. Costi gravanti sul premio

Caricamenti

Sui premi pagati la Società trattiene i caricamenti di seguito indicati:

	Anni di durata del contratto		
	1° - 2°	dal 3° al 5°	dal 6° al 10°
su ogni premio ricorrente	12,0%	4,0%	-
su ogni premio aggiuntivo	-	3,5%	

I caricamenti sopra riportati sono già comprensivi delle spese di emissione del contratto, pari a 25 euro.

8.1.2. Costi per riscatto

VALORE CLUB non prevede l'applicazione di alcun coefficiente di riduzione sul valore di riscatto quale determinato secondo le modalità di cui al punto 12. In caso di riscatto parziale è prevista una commissione pari a 50 euro.

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione speciale

In occasione della rivalutazione del capitale assicurato, la Società trattiene annualmente – dal rendimento della gestione speciale VITARIV – un valore, denominato rendimento trattenuto, secondo le modalità indicate in tabella (e già richiamate al precedente punto 5)

Data di rivalutazione (primo gennaio di ogni anno)	Rendimento trattenuto
Fino alla 5 ^a	1,20%
Dalla 6 ^a fino alla scadenza	1,00%

9. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detraibilità fiscale dei premi

Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita "di risparmio", intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, come VALORE, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita.

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato sono inoltre esenti dall'imposta sulle successioni.

Negli altri casi, e semprechè il Beneficiario sia una persona fisica, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta secca nella misura del 12,5% della differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio); tale differenza potrebbe essere rettificata mediante un "equalizzatore" che tiene conto del tempo trascorso fra la decorrenza contrattuale e la data di determinazione dell'imposta stessa, allo scopo di rendere la tassazione operata al momento della liquidazione delle prestazioni assicurate equivalente a quella che si sarebbe realizzata se si fosse operata la tassazione anno per anno "per maturazione", secondo il principio oggi vigente per i redditi di capitale;
- se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del capitale assicurato, le rate di rendita sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta secca nella misura del 12,5%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato in ciascun periodo d'imposta successivo all'inizio della corresponsione; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, di un'imposta a titolo di ritenuta secca nella misura del 12,5% della differenza tra il valor capitale della rendita stessa e i premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio); tale differenza potrebbe essere rettificata mediante un "equalizzatore" che tiene conto del tempo trascorso fra la decorrenza contrattuale e la data di determinazione dell'imposta stessa, allo scopo di rendere la tassazione operata al momento della liquidazione delle prestazioni assicurate equivalente a quella che si sarebbe realizzata se si fosse operata la tassazione anno per anno "per maturazione", secondo il principio oggi vigente per i redditi di capitale.

Alla data di stampa del presente documento, le plusvalenze eventualmente riconosciute sul capitale – alla scadenza contrattuale, in caso di riscatto o alla data della conversione nella rendita di opzione – sono soggette esclusivamente ad imposta a titolo di ritenuta secca nella misura del 12,5% e non anche ad "equalizzatore" non essendo previsti, nelle norme di legge attualmente in vigore, i criteri di attuazione relativi al suddetto meccanismo di rettifica.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

10. Modalità di perfezionamento del contratto

10.1. Conclusione

A condizione che il Contraente abbia sottoscritto la proposta – unitamente all'Assicurato, se persona diversa – e pagato il premio unico pattuito, il contratto si intende concluso al settimo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della proposta stessa.

10.2. Decorrenza

A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, la garanzia assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. Tale data viene fissata in corrispondenza del giorno di effettivo incasso del premio da parte della Società.

11. Sospensione del pagamento dei premi, riattivazione e risoluzione del contratto

Mancato pagamento del premio ricorrente

Il mancato pagamento del premio ricorrente, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, comporta conseguenze diverse a seconda che siano stati pagati o meno i premi ricorrenti relativi ai primi due anni di durata contrattuale.

Nel primo caso il contratto rimane in vigore per la prestazione assicurata costituita fino a quel momento, secondo le modalità previste dalle Condizioni Contrattuali. In tal caso, il mancato pagamento del premio ricorrente pregiudica la facoltà del Contraente di effettuare versamenti aggiuntivi, ferma restando la facoltà per il Contraente di chiedere la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto (nei termini e secondo le modalità indicate al punto 12).

Nel secondo caso, vale a dire qualora non siano stati pagati almeno i premi pattuiti relativi ai primi due anni di durata del piano, il contratto è risolto di diritto e nulla è dovuto al Contraente in virtù dei premi pagati, mentre questi ultimi restano acquisiti dalla Società.

Il contratto si scioglie, altresì, al verificarsi del decesso dell'Assicurato.

Ripresa del pagamento del premio pattuito: riattivazione

Il Contraente ha facoltà di riattivare il contratto riprendendo il pagamento del premio pattuito entro un anno dalla data in cui il pagamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, previo pagamento di tutti i premi arretrati.

12. Riscatto e riduzione

a) Riscatto totale

Qualora siano state interamente pagate due annualità di premio ricorrente, il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto:

anteriamente alla quinta data di rivalutazione,

è pari alla somma del

- capitale assicurato iniziale, rivalutato fino alla data di rivalutazione precedente o coincidente con la data del riscatto, in funzione del minore tra il tasso annuo composto del 2,0% e la misura annua di rivalutazione di ciascun anno e di
- ciascuna quota di capitale costituita successivamente alla data di decorrenza, rivalutata fino all'anniversario della data di rivalutazione precedente o coincidente con la data del riscatto in base al minore tra un rendimento annuo composto del 2,0% e la suddetta misura annua di rivalutazione.

a partire dalla quinta data di rivalutazione,

è pari al maggiore tra:

- il capitale assicurato rivalutato fino alla data di rivalutazione precedente o coincidente con la data del riscatto, sulla base delle modalità indicate al precedente punto 5 lettera b);
- il capitale assicurato rivalutato fino alla data di rivalutazione precedente o coincidente con la data del riscatto, sulla base delle modalità indicate al precedente punto 5 lettera b) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, il rendimento minimo garantito pari al 2,0% annuo composto.

La liquidazione del valore di riscatto determina l'immediato scioglimento del contratto.

b) Riscatto parziale

Qualora siano state interamente pagate due annualità di premio, il Contraente può chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale.

Il riscatto parziale può essere richiesto sempre che:

- l'importo lordo complessivamente riscattato non sia inferiore a 2.500 euro;
- il capitale assicurato residuo sia pari almeno a 40.000 euro.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale, fatto salvo l'addebito di una commissione di 50 euro.

A seguito del riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale assicurato residuo che deve intendersi il nuovo capitale assicurato.

c) Riduzione

In caso di sospensione del pagamento dei premi (di cui al punto 4), sempreché siano stati versati **per intero i premi pattuiti relativi ai primi due anni di durata del piano**, il contratto oltre ad un valore di riscatto, riconosce comunque un valore di riduzione pari alla prestazione assicurata costituita fino a quel momento.

Detta prestazione continua a rivalutarsi nella misura e secondo le modalità indicate al punto 5.

Si segnala che la sospensione del pagamento dei premi pattuiti e la liquidazione del valore di riscatto, potrebbero non consentire l'integrale recupero dei premi versati.

Per illustrare gli sviluppi dei valori di riduzione e di riscatto relativi al capitale assicurato si rinvia al Progetto Esemplificativo riportato alla successiva Sezione G. In ogni caso, una rappresentazione puntuale dei suddetti valori sarà contenuta nel Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata, che la Società consegnerà al Contraente al più tardi al momento in cui quest'ultimo è informato che il contratto è concluso.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto e di riduzione a:

Rb Vita S.p.A. - Servizio Clienti

Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)

Numero Verde: 800.68.68.68

Numero Fax: 02.7216.9212

Indirizzo di e-mail: valorediriscatto@rasnet.it

che si impegna a fornirle entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

13. - Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto. Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a:

Rb Vita S.p.A.

Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)

contenente gli elementi identificativi della proposta.

Le somme anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

14. Diritto di recesso

Dopo la conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di 30 giorni.

Per l'esercizio del recesso, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a:

Rb Vita S.p.A.**Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)**

contenente gli elementi identificativi del contratto (numero di polizza e nome e cognome del Contraente).

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.

La Società si riserva peraltro il diritto di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto, di cui al punto 8.1.1, quantificate in 25 euro.

15. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

La Società liquiderà la prestazione assicurata entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria, quale prevista dall'articolo 13 delle Condizioni Contrattuali.

16. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

17. Diritto proprio dei Beneficiari designati

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

18. Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal verificarsi dell'evento su cui i diritti stessi si fondano.

19. Legge applicabile al contratto

Al presente contratto si applica la legge italiana.

20. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

21. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

Rb Vita S.p.A. - Servizio Clienti**Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)****Numero Verde: 800.68.68.68****Numero Fax: 02.7216.5028****02.7216.9145****Indirizzo di e-mail: info@rasnet.it.**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP

Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21

00187 Roma (Italia)

telefono 06.42.133.1

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

22. Ulteriore informativa disponibile

La Società si impegna a consegnare al Contraente, a richiesta, in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto annuale della Gestione Speciale VITARIV e l'ultimo prospetto riportante la composizione della Gestione Speciale stessa, comunque disponibili sul sito Internet della Società: www.rbvita.it.

23. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione speciale VITARIV, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna inoltre a comunicare, annualmente ed entro sessanta giorni dalla data di rivalutazione (il primo gennaio di ogni anno solare), al Contraente il rendiconto annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento del rendiconto annuale precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento del rendiconto annuale precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento con un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento dei premi in arretrato;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento del rendiconto annuale;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento del rendiconto annuale;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione speciale, rendimenti minimi trattenuti dalla Società e tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni assicurate.

24. Comunicazioni del Contraente alla Società

Il Contraente potrà contattare la Società per qualsiasi comunicazione sulla base di quanto indicato alla Sezione A, punto 1.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce un'esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto previsti dal contratto.

L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata del piano.

In ogni caso si segnala che tutti i valori indicati nelle tabelle sotto riportate non tengono conto degli effetti inflattivi che dovessero verificarsi nel corso del tempo e non corrispondono dunque ai valori reali (cioè al netto del tasso di inflazione) ottenibili al momento della corresponsione delle prestazioni.

Si ricorda inoltre che i valori delle prestazioni assicurate indicati nel seguito del Progetto Esemplificativo sono da considerare al lordo degli oneri fiscali. Per maggiori dettagli al riguardo si rinvia al punto 9 della Nota Informativa.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- A) il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente pari al 2,0%;
- B) **un'ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0%.

Il predetto tasso di rendimento viene diminuito del rendimento trattenuto dalla Società in misura decrescente nel corso della durata contrattuale, come indicato al precedente punto 5.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Tasso di rendimento minimo garantito:	2,00%
Versamento annuo iniziale:	25.000,00 euro
Periodicità versamento:	Annuale
Età dell'Assicurato:	55 anni
Durata del piano:	5 anni
Durata contrattuale:	10 anni

Tasso di rendimento
minimo garantito
2,0%

Fine Anno	Premio ricorrente annuo	Cumulo dei premi ricorrenti	Capitale in caso di decesso	Prestazioni in caso di sospensione del pagamento premi		
				Valore di riscatto a fine anno	Valore di riduzione a fine anno	Valore di riduzione a scadenza
1	25.000,00	25.000,00	22.440,00	-	-	-
2	25.625,00	50.625,00	45.889,80	45.889,80	45.889,80	53.767,21
3	26.265,63	76.890,63	72.526,90	72.526,90	72.526,90	83.310,61
4	26.922,27	103.812,89	100.339,72	100.339,72	100.339,72	112.998,82
5	27.595,32	131.408,21	129.367,85	129.367,85	129.367,85	142.832,56
6	-	131.408,21	131.955,21	131.955,21	131.955,21	142.832,56
7	-	131.408,21	134.594,31	134.594,31	134.594,31	142.832,56
8	-	131.408,21	137.286,20	137.286,20	137.286,20	142.832,56
9	-	131.408,21	140.031,92	140.031,92	140.031,92	142.832,56
10	-	131.408,21	142.832,56	142.832,56	142.832,56	142.832,56

I valori riportati in tabella sono espressi in euro e si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno, ipotizzando che la data di decorrenza coincida con il primo gennaio.

In base alla tabella sopra riportata, il **capitale minimo garantito liquidabile alla scadenza contrattuale** risulta pari a: **142.832,56 euro**

In alternativa, alla scadenza contrattuale il predetto importo potrà essere convertito in una **rendita annua vitalizia rivalutabile minima garantita** pari a: **8.782,77 euro**

I valori sopra riportati, sviluppati in base al **tasso di rendimento minimo garantito** (riconosciuto a partire dal sesto anno di durata contrattuale), rappresentano le prestazioni certe che la **Società è tenuta a corrispondere**, laddove il contratto sia in regola con il pagamento dei premi ricorrenti, in base alle condizioni di polizza, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

L'operazione di riscatto effettuata anteriormente al sesto anno di durata contrattuale comporta una penalizzazione economica.

In considerazione del fatto che la garanzia di rendimento minimo opera - ai fini del riscatto - a partire dal sesto anno di durata contrattuale, solo a partire da tale data è certo l'integrale recupero dei premi versati.

Diversamente, ai fini del capitale in caso di decesso dell'Assicurato, la garanzia di rendimento opera fin dal primo anno di durata contrattuale.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento finanziario:	4,00%
Versamento annuo iniziale:	25.000,00 euro
Rendimento annuo minimo garantito:	1,20%*
Misura annua di rivalutazione:	2,80%*
Periodicità versamento:	Annuale
Età dell'Assicurato:	55 anni
Durata del piano:	5 anni
Durata contrattuale:	10 anni

Ipotesi di rendimento finanziario 4,00%

Fine Anno	Premio ricorrente annuo	Cumulo dei premi ricorrenti	Capitale in caso di decesso	Prestazioni in caso di interruzione pagamento premi		
				Valore di riscatto a fine anno	Valore di riduzione a fine anno	Valore di riduzione a scadenza
1	25.000,00	25.000,00	22.616,00	-	-	-
2	25.625,00	50.625,00	46.430,65	45.889,80	46.430,65	58.475,00
3	26.265,63	76.890,63	73.651,73	72.526,90	73.651,73	90.230,90
4	26.922,27	103.812,89	102.283,02	100.339,72	102.283,02	121.894,13
5	27.595,32	131.408,21	132.380,22	132.380,22	132.380,22	153.464,95
6	-	131.408,21	136.351,62	136.351,62	136.351,62	153.464,95
7	-	131.408,21	140.442,17	140.442,17	140.442,17	153.464,95
8	-	131.408,21	144.655,44	144.655,44	144.655,44	153.464,95
9	-	131.408,21	148.995,10	148.995,10	148.995,10	153.464,95
10	-	131.408,21	153.464,95	153.464,95	153.464,95	153.464,95

I valori riportati in tabella sono espressi in euro e si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno, ipotizzando che la data di decorrenza coincida con il primo gennaio.

* nel corso della durata contrattuale, la misura annua di rivalutazione applicabile alle prestazioni assicurate – nel caso resti fermo il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale VITARIV – risulterebbe superiore a quella iniziale, sopra riportata, per effetto dell'andamento decrescente del rendimento trattenuto dalla Società (quale indicato al precedente punto 8.2.).

In base alla tabella sopra riportata, il **capitale liquidabile alla scadenza contrattuale**, risulta pari a: 153.464,95 euro

In alternativa, alla scadenza contrattuale il predetto importo potrà essere convertito in una **rendita annua vitalizia rivalutabile** pari a: 3.808,78 euro

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. Pertanto i risultati conseguibili dalla Gestione Speciale VITARIV potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento ISVAP impiegate.

* * * * *

Rb Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I rappresentanti legali

Camillo Candia

Fabio Bastia

Candia

Bastia

Milano, Gennaio 2006

G. INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, la Società informa sull'uso degli stessi e sui diritti dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi a tali soggetti.

25. Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi¹

I dati forniti dai soggetti interessati o da altri che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono alla Società informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da Rb Vita S.p.A., da società del gruppo RAS e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che i soggetti interessati hanno richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione; anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Pertanto, la Società chiede ai soggetti interessati di esprimere il consenso per il trattamento dei dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti, ivi inclusi i dati eventualmente necessari per valutarne l'adeguatezza al loro profilo.

Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri.

Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, co. 1 lett. d del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il consenso riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati dei soggetti interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori; coassicuratori; riassicuratori; consorzi ed associazioni del settore; broker assicurativi; banche; SIM; Società di Gestione del Risparmio.

Il consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a Rb Vita S.p.A. - Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano o al numero verde 800-686868.

Senza tali dati la Società non potrebbe fornire ai soggetti interessati i servizi e prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dai soggetti interessati o da terzi per obbligo di legge, come previsto ad esempio dalla disciplina antiriciclaggio.

26. Modalità d'uso dei dati

I dati personali dei soggetti interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richieste anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari.

¹ Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

La Società informa che sono utilizzate le medesime modalità anche per comunicare, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero, e ad altre aziende del suo stesso Gruppo, in Italia ed all'estero. Per taluni servizi, la Società utilizza soggetti di sua fiducia che svolgono, per suo conto, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori della Società e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del suo trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo RAS o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati dei soggetti interessati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti, nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e i soggetti interessati possono conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Rb Vita S.p.A. – Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano o al numero verde 800-686868 ove potranno conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso dei soggetti interessati riguarda pertanto anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa inoltre che i dati personali dei soggetti interessati non verranno diffusi.

I soggetti interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.

Hanno, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento secondo quanto disposto dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l'integrazione occorre vantare un interesse; il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti i soggetti interessati possono rivolgersi a Rb Vita S.p.A. – Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano, numero verde 800-686868, fax 02.7216.5028 o 02.7216.9145, indirizzo di e-mail: privacy@rasnet.it (il cui responsabile pro tempore è anche il responsabile del trattamento).

VALORE CLUB

Piano di risparmio a premio ricorrente indicizzato e capitale rivalutabile
(Tariffa R3a 2% RB)

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato dalle:
- Condizioni Contrattuali;

- norme di Legge, per quanto non espressamente disciplinato.

Art. 1 - Prestazioni assicurate e garanzie offerte dalla Società

In base al presente contratto la Società si impegna a corrispondere

- alla scadenza contrattuale, semprechè l'Assicurato sia in vita a tale data, oppure
- immediatamente, in caso di sua premorienza,

il capitale assicurato rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione, di cui al successivo articolo 4.

Il capitale assicurato viene costituito progressivamente a fronte di ogni singolo premio versato dal Contraente nel corso della durata del contratto.

In particolare, l'ammontare del capitale assicurato è pari alla somma delle quote di capitale derivanti da ogni singolo premio effettivamente versato, determinate ai sensi del successivo articolo 3.

Con riferimento al capitale assicurato la Società riconosce:

- un rendimento minimo garantito, nella misura del 2,0% annuo composto, che ha effetto sia all'epoca del pagamento delle prestazioni assicurate (in caso di decesso dell'Assicurato o alla scadenza contrattuale), sia in caso di riscatto a partire dalla quinta data di rivalutazione, ai sensi del successivo articolo 5;
- i coefficienti di conversione, ai fini della rendita vitalizia di opzione, garantiti ai sensi del successivo articolo 6.

Art. 2 - Premi

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite previo pagamento alla Società, da parte del Contraente,

di un premio ricorrente da versarsi in via anticipata ed alle scadenze previste. Nel corso della durata contrattuale, il Contraente può altresì corrispondere alla Società premi aggiuntivi rispetto a quello inizialmente pattuito.

I premi potranno essere pagati con le seguenti modalità:

- assegno bancario o circolare non trasferibile;
- bonifico bancario;
- bollettino postale (in tal caso verrà considerata come data di pagamento del premio quella apposta dall'ufficio postale);
- r.i.d;

fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente.

A) Premi ricorrenti

Il pagamento del premio ricorrente pattuito viene effettuato all'atto della sottoscrizione della proposta ed esclusivamente per i primi cinque anni di durata contrattuale ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza.

In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale, quadrimestrale o mensile. In tal caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è dovuto per intero, il pagamento del premio viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale, quadrimestrale o mensile della data di decorrenza.

Resta inteso che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.

L'entità del premio non può essere inferiore a 20.000 euro, 10.000 euro, 7.000 euro o 2.000 euro, a seconda che la periodicità di pagamento pre-

scelta sia rispettivamente annuale, semestrale, quadrimestrale o mensile.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il premio ricorrente viene indicizzato sulla base dell'incremento annuo dell'indice ISTAT, quale rilevato il sesto mese antecedente il suddetto anniversario, e comunque in misura non inferiore al 2,5% e non superiore al 10% annuo.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, la Società si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione del premio sopra indicate. L'indicizzazione del premio ricorrente consiste nella maggiorazione del premio stesso di un importo pari al prodotto di quest'ultimo per l'incremento dell'indice sopra menzionato.

La rinuncia all'indicizzazione del premio ricorrente ha effetto dall'anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di rinuncia.

In qualsiasi momento il Contraente può chiedere alla Società di variare la periodicità di pagamento del premio ricorrente.

La nuova periodicità di pagamento prescelta sarà operante dall'anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di variazione, a condizione che la richiesta stessa venga effettuata con un preavviso di almeno sessanta giorni da tale anniversario, e rimarrà tale fino ad una eventuale nuova richiesta di variazione da parte del Contraente.

Resta inteso che la variazione della periodicità di pagamento del premio non potrà essere accolta qualora la nuova entità del premio ricorrente che ne deriva risulti inferiore agli importi minimi di premio previsti in funzione della periodicità di pagamento prescelta.

B) Premi aggiuntivi

Il Contraente può effettuare il versamento di premi aggiuntivi rispetto a quello pattuito una sola volta per

ogni anno di durata contrattuale ed a condizione che:

- siano stati interamente pagati i premi ricorrenti relativi ai primi due anni di durata del contratto;
- il contratto sia al corrente con il pagamento dei premi ricorrenti ovvero siano state pagate le cinque annualità di premio ricorrente pattuite nel caso di versamenti aggiuntivi successivi al quinto anno di durata del contratto;
- manchino almeno sei mesi alla scadenza contrattuale;
- l'importo di ogni versamento aggiuntivo non sia inferiore a 2.500 euro;
- l'importo di ogni versamento aggiuntivo non sia superiore a:
 - l'ammontare dell'ultima annualità di premio ricorrente pagata (comprensiva di indicizzazione) per i versamenti aggiuntivi effettuati nei primi cinque anni di durata del contratto;
 - due volte l'ultima annualità di premio ricorrente pagata (comprensiva di indicizzazione) per i versamenti aggiuntivi effettuati successivamente al quinto anno di durata del contratto.

Art. 3 - Determinazione delle quote di capitale assicurato

A far data dalla decorrenza del contratto, fissata ai sensi dell'articolo 9, la Società determina le quote di capitale assicurato in funzione della tipologia dei premi pagati dal Contraente.

A tal fine, con riferimento a:

- **i premi ricorrenti,**
 - a) ogni premio ricorrente relativo ai primi due anni di durata del contratto viene diminuito del caricamento applicato dalla Società nella misura del 12%;
 - b) ogni premio ricorrente dovuto dal terzo al quinto anno di durata del contratto viene diminuito del caricamento applicato dalla Società nella misura del 4%;
- **i premi aggiuntivi,**
 - ogni premio aggiuntivo eventualmente corrisposto viene diminuito del caricamento applicato dalla So-

cietà nella misura del 3,5%.
Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, di cui al successivo articolo 4, ciascuna quota – determinata a fronte del versamento del premio – si intende costituita alla data di pagamento del premio.
La Società indicherà in polizza l'importo della quota di capitale costituitasi a fronte del primo premio pagato. In occasione del pagamento di premi successivi, la Società invierà al Contraente i certificati integrativi di polizza, che costituiscono parti integranti della polizza stessa, contenenti l'indicazione degli importi delle relative quote di capitale di volta in volta costituite.

Art. 4 - Clausola di Rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita, alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate sulla base delle condizioni sotto indicate.

A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione speciale VITARIV, riportato in calce alle presenti Condizioni Contrattuali, attività d'importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della gestione speciale VITARIV.

A) Misura annua di rivalutazione

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Società dichiara la "misura annua di rivalutazione" da attribuire al contratto.

Tale misura si ottiene diminuendo il rendimento, di cui al punto 3 del Regolamento della gestione speciale VITARIV, di un valore, denominato rendimento trattenuto.

Detto rendimento trattenuto viene determinato secondo le modalità indicate nella tabella di seguito riportata:

Data di rivalutazione (primo gennaio di ogni anno)	Rendimento trattenuto
fino alla 5 ^a	1,20%
Dalla 6 ^a fino alla scadenza	1,00%

In ogni caso, la misura annua di rivalutazione da attribuire al capitale assicurato non può essere inferiore a 0%.

B) Modalità di rivalutazione del capitale assicurato fino alla scadenza contrattuale

Il capitale assicurato viene rivalutato a ciascuna data di rivalutazione (coincidente con il primo gennaio di ogni anno solare) nei termini seguenti:

- il capitale alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A);
- le quote di capitale costituite nei dodici mesi precedenti tale data vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna quota, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A), per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data di rivalutazione immediatamente successiva.

Alla scadenza contrattuale, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l'ultima misura annua di rivalutazione nota, per il periodo di tempo compreso tra la suddetta data di rivalutazione e la scadenza stessa;
- le quote di capitale costituite successivamente alla data di rivalutazione precedente vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna quota, in base all'ultima misura annua di rivalutazione nota, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la scadenza contrattuale.

C) Capitale assicurato riconosciuto in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato il capitale assicurato riconosciuto dal-

la Società è pari al maggiore tra:

- il capitale stesso rivalutato fino alla data di rivalutazione precedente o coincidente con la data del decesso sulla base delle modalità indicate al precedente punto B);
- il capitale stesso rivalutato fino alla suddetta data di rivalutazione sulla base delle modalità indicate al precedente punto B) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, il rendimento minimo garantito pari al 2,0% annuo composto.

Nel caso la data del decesso dell'Assicurato non coincida con una data di rivalutazione, il capitale come sopra determinato viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione:

- del suddetto capitale, secondo il tasso annuo composto del 2,0%, per il periodo di tempo compreso tra l'ultima data di rivalutazione e la data del decesso; nonché
- di ciascuna quota di capitale eventualmente costituita nel periodo compreso fra la suddetta data di rivalutazione e la data del decesso, secondo il tasso annuo composto del 2,0%, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del decesso.

D) Capitale assicurato riconosciuto alla scadenza contrattuale

Alla scadenza, il capitale assicurato riconosciuto dalla Società è in ogni caso pari al maggiore tra:

- il capitale stesso rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate al precedente punto B);
- il capitale stesso rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate al precedente punto B) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, il rendimento minimo garantito pari al 2,0% annuo composto.

E) Sostituzione della gestione speciale di riferimento

Ferme le prestazioni di cui al precedente articolo 1, la Società si riserva

di sostituire, nel corso della durata contrattuale, la gestione speciale VITARIV con una gestione speciale di nuova costituzione cui sarà correlata la rivalutazione del capitale assicurato.

In tale eventualità, la Società invierà al Contraente una pronta comunicazione unitamente al regolamento della nuova gestione speciale.

Art. 5 - Riscatto

A) Riscatto totale

A condizione che siano state interamente pagate due annualità di premio ricorrente, il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto:

anteriamente alla quinta data di rivalutazione,

è pari alla somma del

- capitale assicurato iniziale, rivalutato fino alla data di rivalutazione precedente o coincidente con la data del riscatto, in funzione del minore tra il tasso annuo composto del 2% e la misura annua di rivalutazione di ciascun anno e di
- ciascuna quota di capitale costituita successivamente alla decorrenza, rivalutata fino all'anniversario della data di rivalutazione immediatamente precedente o coincidente con la data del riscatto in base al minore tra un rendimento annuo composto del 2% e la suddetta misura annua di rivalutazione.

a partire dalla quinta data di rivalutazione,

è pari al maggiore tra:

- il capitale assicurato rivalutato fino alla data di rivalutazione precedente o coincidente con la data del riscatto, sulla base delle modalità indicate al precedente articolo 4 punto B);
- il capitale assicurato rivalutato fino alla data di rivalutazione precedente o coincidente con la data del riscatto, sulla base delle modalità indicate al precedente

articolo 4 punto B) utilizzando, in luogo delle misura annua di rivalutazione, il rendimento minimo garantito pari al 2,0% annuo composto.

B) Riscatto parziale

A condizione che siano state interamente pagate due annualità di premio ricorrente, il Contraente può chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale.

Il riscatto parziale può essere richiesto sempre che:

- l'importo lordo complessivamente riscattato non sia inferiore a 2.500 euro;
- il capitale assicurato residuo sia pari almeno a 40.000 euro.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale, fatto salvo l'addebito di una commissione di 50 euro.

A seguito del riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale assicurato residuo che deve intendersi il nuovo capitale assicurato.

traente, non sia inferiore a 3.000 euro annui;

- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età computabile.

La Società si impegna ad applicare i coefficienti di conversione in rendita in vigore alla data di decorrenza del contratto a condizione che l'Assicurato (intendendosi per tale anche la seconda testa, in caso di rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste), all'epoca della conversione, abbia un'età computabile non inferiore a 55 anni. Detti coefficienti di conversione, con le relative modalità di applicazione, sono indicati nella tabella riportata in calce alle presenti Condizioni Contrattuali.

Detti coefficienti di conversione, con le relative modalità di applicazione, sono indicati nella tabella riportata in calce alle presenti Condizioni Contrattuali.

Le condizioni di rivalutazione della rendita di opzione – che non può essere riscattata durante il periodo di godimento – verranno definite dalla Società all'epoca della conversione in rendita.

Art. 6 - Opzioni di rendita

Su richiesta del Contraente il capitale liquidabile in caso di riscatto totale o alla scadenza contrattuale, al netto delle imposte di legge, può essere convertito, a richiesta del Contraente, in una delle seguenti forme di rendita:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita, qualunque sia la rateazione prescelta dal Con-

Art. 7 - Conclusione del contratto

A condizione che il Contraente abbia sottoscritto la proposta – unitamente all'Assicurato, se persona diversa – e pagato il premio pattuito, il contratto si intende concluso al settimo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della proposta stessa.

Art. 8 - Clausola di ripensamento

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società – con lettera raccomandata indirizzata a: **Rb Vita S.p.A. Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)** – contenente gli elementi identificativi della proposta.

Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. Dopo la conclusione del contratto il Contraente può esercitare il diritto di

recesso entro un termine di 30 giorni. Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società – con lettera raccomandata indirizzata a: **Rb Vita S.p.A. Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)** – contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.

La Società si riserva di recuperare la parte di premio per il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in 25 euro.

Art. 9 - Entrata in vigore

A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. Tale data viene fissata in corrispondenza del giorno di effettivo incasso del premio da parte della Società.

Art. 10 - Mancato versamento del premio ricorrente: risoluzione e riduzione

Il mancato pagamento del premio ricorrente, di cui all'articolo 2 punto A), trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, comporta effetti diversi in funzione delle annualità di premio ricorrente pagate dal Contraente:

- qualora non siano stati pagati i premi ricorrenti relativi ai primi due anni di durata contrattuale, si verifica la risoluzione del contratto. In tal caso nulla è dovuto al Contraente ed ogni singolo premio pagato resta acquisito dalla Società;
- qualora invece siano stati pagati per intero i premi ricorrenti relativi ai primi due anni di durata contrattua-

le, il contratto rimane in vigore per il capitale assicurato derivante da ogni singolo premio pagato. In tal caso, il mancato pagamento dei premi ricorrenti pattuiti pregiudica la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi. Detto capitale continua a rivalutarsi nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione, di cui all'articolo 4.

Art. 11 - Ripresa del versamento del premio ricorrente: riattivazione

Entro un anno dalla data in cui il pagamento del premio ricorrente pattuito avrebbe dovuto essere effettuato, il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il contratto riprendendo il pagamento del premio stesso, previo pagamento di tutti i premi arretrati.

A seguito della riattivazione, ogni premio pagato dal Contraente concorre alla determinazione del capitale assicurato sulla base di quanto previsto dall'articolo 3.

La ripresa del pagamento del premio, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina la garanzia assicurativa con effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Art. 12 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne faccia annotazione sul contratto o su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del contratto stesso. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Art. 13 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto

alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;

- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Art. 14 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa o all'Agenzia competente, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione delle prestazioni, i documenti di seguito indicati.

Per i pagamenti delle prestazioni assicurate in caso di riscatto e per ogni altra forma di pagamento in caso di vita dell'Assicurato:

- fotocopia di un valido documento di identità del/i percipiente/i;
- qualora l'Assicurato sia persona diversa dal percipiente, fotocopia di un valido documento di identità dell'Assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
- in caso di erogazione di rendita vitalizia, documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale.

Per i pagamenti in caso di decesso dell'Assicurato:

- certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico attestante la causa del decesso;
- qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di

testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente stesso abbia lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; per capitali non superiori a 50.000 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;

- fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari;
- qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Per tutti i pagamenti, la Società si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di polizza di spettanza del Contraente.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso l'Agenzia interessata, se anteriore).

Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa.

Art. 15 - Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei

Beneficiari o degli aventi diritto.

Art. 17 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente

quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal contratto.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE VITARIV

1. Viene attuata una Gestione Speciale degli investimenti per le assicurazioni rivalutabili, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "VITARIV - GESTIONE SPECIALE ASSICURAZIONI RIVALUTABILI" ed indicata nel seguito con la sigla VITARIV. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di VITARIV.

La gestione di VITARIV è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare N. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive modificazioni.

2. La gestione di VITARIV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di VITARIV al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a VITARIV, il rendimento annuo di VITARIV, quale descritto al seguente punto 3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo di VITARIV per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario di VITARIV, di compe-

tenza di quell'esercizio, al valore medio di VITARIV stesso.

Per risultato finanziario di VITARIV si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di VITARIV - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore d'iscrizione delle corrispondenti attività in VITARIV e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato, all'atto dell'iscrizione in VITARIV, per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio di VITARIV si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di VITARIV.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in VITARIV.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo di VITARIV l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3 di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

VALORI DI CONVERSIONE
di cui all' articolo 6 delle Condizioni Contrattuali
per ogni 1.000 euro di capitale, in rendita annua immediata
rivalutabile su una testa, pagabile in rate semestrali posticipate.

Età di calcolo all'epoca della conversione	per Assicurati di sesso maschile			per Assicurati di sesso femminile			Età di calcolo all'epoca della conversione
	vitalizia	certa 5 anni	certa 10 anni	vitalizia	certa 5 anni	certa 10 anni	
53	43,94	43,87	43,67	39,40	39,38	39,31	53
54	44,94	44,87	44,63	40,16	40,14	40,06	54
55	46,01	45,92	45,65	40,97	40,94	40,86	55
56	47,14	47,04	46,73	41,82	41,79	41,70	56
57	48,34	48,23	47,86	42,73	42,70	42,60	57
58	49,62	49,49	49,07	43,70	43,67	43,55	58
59	50,98	50,83	50,34	44,74	44,70	44,56	59
60	52,44	52,27	51,69	45,84	45,79	45,64	60
61	54,01	53,80	53,12	47,02	46,97	46,79	61
62	55,68	55,44	54,64	48,28	48,22	48,01	62
63	57,48	57,19	56,24	49,64	49,56	49,32	63
64	59,41	59,07	57,94	51,09	51,01	50,72	64
65	61,49	61,08	59,73	52,66	52,56	52,21	65
66	63,74	63,24	61,63	54,35	54,23	53,81	66
67	66,16	65,55	63,62	56,18	56,04	55,52	67
68	68,77	68,04	65,72	58,17	57,99	57,35	68
69	71,60	70,71	67,92	60,32	60,11	59,31	69
70	74,66	73,58	70,22	62,67	62,41	61,41	70
71	77,97	76,65	72,62	65,24	64,91	63,65	71
72	81,58	79,96	75,11	68,06	67,63	66,05	72
73	85,52	83,53	77,69	71,14	70,60	68,59	73
74	89,83	87,36	80,34	74,54	73,84	71,29	74
75	94,54	91,49	83,03	78,29	77,38	74,13	75
76	99,70	95,92	85,74	82,42	81,25	77,10	76
77	105,36	100,67	88,44	87,01	85,48	80,17	77
78	111,59	105,76	91,10	92,12	90,11	83,33	78
79	118,49	111,20	93,66	97,82	95,16	86,51	79
80	126,19	117,00	96,11	104,21	100,68	89,67	80
81	134,82	123,16	98,41	111,40	106,68	92,74	81
82	144,40	129,60	100,51	119,49	113,17	95,64	82
83	155,07	136,26	102,37	128,65	120,13	98,31	83
84	166,95	143,09	103,97	139,02	127,51	100,68	84
85	180,20	150,00	105,30	150,79	135,24	102,73	85
86	194,96	156,93	106,37	164,22	143,23	104,43	86

I suddetti coefficienti di conversione sono stati determinati utilizzando un tasso tecnico del 2,0%.

Il coefficiente da applicare è quello relativo **all'età di calcolo** dell'Assicurato. L'età di calcolo si ottiene applicando all'età computabile all'epoca della conversione un eventuale ringiovanimento o invecchiamento, differenziato per i due sessi e determinato in funzione dell'anno di nascita, secondo le modalità che seguono:

Maschi		Femmine	
Anno di nascita	Correzione dell'età computabile	Anno di nascita	Correzione dell'età computabile
Fino al 1941	+1	Fino al 1943	+1
Dal 1942 al 1951	0	Dal 1944 al 1950	0
Dal 1952 al 1965	-1	Dal 1951 al 1964	-1
Dal 1966 in poi	-2	Dal 1965 in poi	-2

N.B.: il coefficiente di conversione relativo all'opzione di rendita reversibile verrà comunicato a richiesta, indicando la data di nascita ed il sesso della seconda testa, nonché la percentuale di reversibilità.

Parimenti, il coefficiente di conversione relativo a rateazioni della rendita diverse da quella semestrale posticipata verrà comunicato a richiesta.

GLOSSARIO VALORE CLUB

Appendice: documento che viene emesso per modificare la disciplina del contratto e che costituisce parte integrante dello stesso;

Assicurato: soggetto sulla cui vita è stipulato il contratto;

Beneficiari: soggetti a cui spettano le prestazioni previste dal contratto;

Caricamento: parte del premio, destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società, che non confluisce nella gestione finanziaria e/o non è impiegato per coprire il rischio oggetto del contratto;

Condizioni Contrattuali: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione;

Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a pagarne il premio;

Contratto di assicurazione sulla vita: contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento di un premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata – in forma di capitale o di rendita – al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato;

Costi: oneri economici posti a carico del Contraente;

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico che esprime di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi gravanti sul contratto, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi;

Decorrenza: data in cui diventano efficaci le garanzie previste dal contratto;

Età computabile: età dell'Assicurato, espressa in anni interi, ad una data di riferimento, arrotondando per eccesso

le eventuali frazioni d'anno superiori a sei mesi;

Gestione Speciale: speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società, che consente di attribuire al contratto ad essa collegato parte dei rendimenti finanziari realizzati;

Indice ISTAT: indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della proposta, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto e alle caratteristiche assicurative e finanziarie di quest'ultimo;

Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione;

Polizza mista: contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento delle prestazioni assicurate sia in caso di vita dell'Assicurato al termine del piano sia in caso di sua premorienza;

Polizza rivalutabile: contratto di assicurazione sulla vita in cui l'ammontare delle prestazioni beneficia del rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti nella propria Gestione Speciale;

Premio: importo che il Contraente corrisponde alla Società a fronte delle prestazioni assicurate;

Prestazione assicurata: importo liquidabile sotto forma di capitale o rendita che la Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato;

Proposta: documento contenente la richiesta del Proponente di stipulare il contratto di assicurazione con la Società;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti;

Rendita vitalizia: rendita da corrispondersi fino a che l'Assicurato sia in vita;

Revoca: diritto del Proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto di assicurazione;

Riduzione: diminuzione delle prestazioni assicurate, dovuto alla perdita del Bonus di fedeltà, conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi pattuiti nel contratto di assicurazione;

Riscatto: facoltà del Contraente di sciogliere anticipatamente il contratto e di richiedere la liquidazione di un capitale, denominato valore di riscatto, maturato dal contratto alla data della richiesta;

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione del valore di riscatto in misura parziale;

Riserve matematiche: importi che devono essere accantonati ogni anno dalla Società per far fronte agli obblighi futuri derivanti dai contratti;

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota di rendimento della Gestione Speciale secondo la misura e le modalità stabilite dalle Condizioni Contrattuali;

Rendimento minimo garantito: rendimento minimo che la Società garantisce sulle prestazioni assicurate secondo le modalità previste dalle Condizioni Contrattuali;

Scheda Sintetica: documento informativo sintetico - redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP - che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della proposta e che descrive le principali caratteristiche del contratto con particolare riferimento alle prestazioni assicurate, alle garanzie di rendimento ed ai costi;

Sinistro: il verificarsi dell'evento per il quale opera la garanzia assicurativa;

Tasso tecnico ai fini della rendita di opzione: rendimento fisso riconosciuto dalla Società nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita del capitale assicurato.

VALORE CLUB

MODULO
DI PROPOSTA

rb vita 

Rb Vita S.p.A.

Fondata nel 1975

Capitale Sociale interamente versato € 191.000.000,00

Sede Sociale e Direzione Generale:

Corso Italia 23, 20122 Milano

Telefono 02.72.16.1 - Telefax 02.72.16.53.04

Registro imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA

n. 02914890153 - REA di Milano n. 907713

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto

Ministero 01.08.1979

Società rientrante nell'area di consolidamento del bilancio

del Gruppo Ras

